# All. C - Criteri di attribuzione del punteggio per l'accesso al Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

## Art. 1 - Finalita' e principi del sistema di valutazione

**1.** I presenti Criteri disciplinano il modello di attribuzione del punteggio utilizzato per la formazione della graduatoria di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare, al fine di assicurare che le risorse disponibili siano destinate secondo criteri uniformi su tutto il territorio dell'Ambito.

**2.** Il sistema di valutazione e' informato ai principi di oggettivita', riproducibilita' e verificabilita': a parita' di condizioni rilevate, la valutazione deve produrre il medesimo punteggio indipendentemente dall'operatore che la effettua e dal Comune in cui la domanda e' presentata.

**3.** La valutazione si fonda su dati gia' acquisiti in sede di valutazione sociale e su documentazione ufficiale allegata alla domanda. Non sono previsti giudizi discrezionali nell'attribuzione dei punteggi, salvo quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 in ordine, rispettivamente, alla valutazione del grado di autonomia e alla rilevazione della situazione abitativa.

**4.** Il punteggio determina esclusivamente la posizione in graduatoria e non incide sul contenuto del piano assistenziale, formulato dall'assistente sociale nella Scheda di rilevazione per la valutazione del caso (All. B), nella sezione «Piano assistenziale» secondo quanto previsto dall'avviso pubblico.

## Art. 2 - Struttura del punteggio

**1.** Il punteggio complessivo e' espresso su scala da 0 a 100 punti ed e' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti alle sei dimensioni di valutazione di seguito indicate:

| N. | Dimensione di valutazione | Punteggio massimo |
|---|---|---|
| 1 | Condizione certificata di invalidita' o disabilita' | 20 |
| 2 | Situazione economica (ISEE) | 20 |
| 3 | Rete sociale di supporto | 20 |
| 4 | Grado di autonomia | 20 |
| 5 | Situazione abitativa | 5 |
| 6 | Altri servizi/supporti gia' attivi | 15 |
| | **TOTALE** | **100** |

**2.** Ciascuna dimensione e' calcolata autonomamente secondo le disposizioni degli articoli da 3 a 8. I punteggi di dimensione e il punteggio complessivo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

**3.** Le dimensioni di cui agli articoli 5 e 8 operano secondo logica inversa: il punteggio e' tanto piu' elevato quanto minore e', rispettivamente, la disponibilita' di una rete di supporto informale e la copertura assicurata da altri servizi gia' attivi. Ne consegue che l'assenza di rete e l'assenza di servizi attivi determinano l'attribuzione del punteggio massimo di tali dimensioni. L'assenza di persone di supporto nella Scheda di rilevazione per la valutazione del caso e l'assenza di ore di servizio gia' attive costituiscono a tal fine dati sostanziali, e non omissioni documentali.

## Art. 3 - Condizione certificata di invalidita' o disabilita' (massimo 20 punti)

**1.** La dimensione misura il livello della condizione certificata del richiedente, articolato nei gradi di cui al comma 2. Al medesimo livello si accede per tre vie alternative, disciplinate rispettivamente dai commi 2, 4 e 5, in ragione del tipo di accertamento da cui il titolo posseduto proviene.

**2.** VIA A - percentuale di invalidita' civile. Alla percentuale accertata sono attribuiti i seguenti punteggi, articolati per fasce corrispondenti alle soglie a cui la normativa nazionale collega il riconoscimento di benefici progressivamente piu' ampi:

| Fascia di invalidita' civile | Beneficio collegato alla soglia | Punti |
|---|---|---|
| fino al 33% | invalidita' accertata senza riconoscimento di benefici | 0 |
| dal 34% al 45% | concessione gratuita di ausili e protesi | 2 |
| dal 46% al 49% | iscrizione alle liste del collocamento mirato (L. 68/1999) | 4 |
| dal 50% al 66% | congedo straordinario per cure | 6 |
| dal 67% al 73% | esenzione dal ticket sanitario (invalidita' oltre i due terzi) | 8 |
| dal 74% al 99% | assegno mensile di assistenza | 11 |
| 100% | pensione di inabilita' | 14 |

**3.** Al punteggio di fascia di cui al comma 2 si aggiungono 6 punti in caso di riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di prestazione equivalente ai sensi del comma 6.

**4.** VIA B - qualificazione. Per i titoli che non recano una percentuale di invalidita' civile, il livello e' determinato secondo la qualificazione risultante dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che definisce ai fini ISEE le condizioni di disabilita' media, grave e di non autosufficienza:

| Condizione accertata | Titoli ricompresi, a titolo esemplificativo | Punti |
|---|---|---|
| Non autosufficienza | indennita' di accompagnamento e prestazioni equivalenti di cui al comma 6; cecita' civile assoluta; minore con indennita' di accompagnamento; menomazioni INAIL di cui alla L. 296/2006 art. 1 comma 782 punto 4 | 20 |
| Disabilita' grave | riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 (persona con necessita' di sostegno elevato o molto elevato); inabile INPS ai sensi della L. 222/1984 artt. 2, 6 e 8; invalido civile inabile totale; cieco civile parziale; sordo prelinguale ai sensi dell'art. 50 L. 342/2000; minore nelle condizioni di cui alla L. 449/1997 art. 8 o alla L. 388/2000 art. 30; invalido sul lavoro dall'80 al 100% secondo il D.P.R. 1124/1965 art. 66, ovvero oltre il 59% secondo il D.Lgs. 38/2000 art. 13; invalido ex INPDAP ai sensi della L. 274/1991 e della L. 335/1995; invalido di guerra di 1a categoria Tab. A | 11 |
| Disabilita' media | invalido INPS ai sensi della L. 222/1984 artt. 1 e 6; ipovedente grave ai sensi dell'art. 4 L. 138/2001; invalido civile con cofosi escluso dalla fornitura protesica ai sensi del D.M. 332/1999; ultrasessantacinquenne con difficolta' persistenti; inabile alle mansioni; invalido sul lavoro dal 50 al 79% secondo il D.P.R. 1124/1965 art. 66, ovvero dal 35 al 59% secondo il D.Lgs. 38/2000 art. 13; invalido di guerra di 2a e 3a categoria Tab. A | 8 |
| Minore con indennita' di frequenza | minore con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (L. 118/1971, art. 2) | 6 |
| Condizione di disabilita' senza necessita' di sostegno elevato | riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992 | 2 |

**5.** VIA C - intensita' del sostegno. Per i verbali emessi all'esito della valutazione di base di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il livello e' determinato in ragione dell'intensita' del sostegno accertata: sostegno molto elevato, 20 punti; sostegno elevato, 11 punti; sostegno medio, 8 punti; sostegno lieve, 2 punti.

**6.** L'indennita' di accompagnamento e' quella prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall'art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Ai fini del presente articolo sono a essa equiparate l'assegno per l'assistenza personale e continuativa erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, l'analogo assegno erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e l'assegno di superinvalidita' previsto dalla tabella E allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

**7.** Qualora il richiedente possieda titoli riconducibili a piu' di una delle vie di cui ai commi 2, 4 e 5, si applica il punteggio piu' elevato fra quelli spettanti. I punteggi non sono in alcun caso cumulabili fra loro.

**8.** Il punteggio della dimensione e' determinato secondo la formula seguente:

**Punteggio = MIN[20 ; MAX(via A ; via B ; via C)]**

**9.** La percentuale di menomazione dell'integrita' psicofisica riconosciuta dall'INAIL non costituisce percentuale di invalidita' civile ai fini del comma 2, essendo determinata secondo tabelle proprie: i relativi verbali sono valutati esclusivamente secondo la via B. Ai fini della collocazione si distinguono le due scale richiamate dall'allegato 3: per i verbali resi secondo il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la disabilita' media corrisponde al grado dal 50 al 79 per cento e la disabilita' grave al grado dall'80 al 100 per cento; per quelli resi secondo il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile agli eventi lesivi successivi alla sua entrata in vigore, la disabilita' media corrisponde al grado dal 35 al 59 per cento e la disabilita' grave al grado superiore al 59 per cento.

**10.** Sono ammessi indifferentemente i verbali rilasciati secondo la procedura ordinaria di accertamento e quelli emessi all'esito della valutazione di base di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. La terminologia utilizzata nei presenti Criteri e' conforme all'art. 4 del medesimo decreto, che ha sostituito la parola «handicap», ovunque ricorra, con «condizione di disabilita'», e le parole «con connotazione di gravita'» e «in situazione di gravita'», riferite alle persone, con «con necessita' di sostegno elevato o molto elevato». Restano invariati i riferimenti agli articoli e ai commi delle disposizioni richiamate.

**11.** Poiche' l'accertamento reso ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non distingue al proprio interno fra necessita' di sostegno elevato e necessita' di sostegno molto elevato, esso e' collocato nel grado «disabilita' grave», in conformita' all'allegato 3 al D.P.C.M. n. 159/2013. Il grado di non autosufficienza presuppone in ogni caso la titolarita' di uno dei benefici indicati al comma 6.

**12.** La certificazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, in favore dei soggetti affetti da patologie oncologiche, e' valutata al pari del verbale definitivo, secondo la condizione in essa attestata. Il richiedente e' tenuto a trasmettere all'Ufficio di Piano il verbale definitivo entro trenta giorni dalla notifica; ove questo collochi la condizione in un grado diverso, il punteggio e' rettificato d'ufficio e la graduatoria e' aggiornata con effetto dalla prima procedura di scorrimento successiva, senza incidere sulle prestazioni gia' erogate.

**13.** Il verbale nel quale sia indicata la rivedibilita' conserva efficacia, ai fini dei presenti Criteri, fino all'effettuazione della visita di revisione e alla definizione del relativo procedimento, anche qualora sia decorsa la data ivi indicata, in conformita' all'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Non attribuiscono punteggio i soli verbali revocati o annullati, ovvero quelli sostituiti all'esito della revisione, nel qual caso si applica il verbale sopravvenuto.

**14.** La certificazione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e il profilo di funzionamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non sono di per se' valutabili, in quanto non costituiscono accertamento della condizione di invalidita' o di disabilita' ai sensi dei commi precedenti. Ove siano prodotti in luogo del verbale che ne costituisce presupposto, l'acquisizione di quest'ultimo e' richiesta in sede di verifica della completezza della domanda, prima dell'attribuzione del punteggio.

**15.** I provvedimenti di riconoscimento emessi da autorita' di altri Stati sono valutati secondo la via B, previa acquisizione in sede istruttoria della documentazione idonea a individuare la condizione accertata. Della corrispondenza individuata si da' atto per iscritto negli atti del procedimento.

## Art. 4 - Situazione economica (massimo 20 punti)

**1.** Il punteggio e' attribuito sulla base dell'attestazione ISEE in corso di validita' allegata alla domanda di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).

**2.** Il punteggio decresce linearmente al crescere del valore ISEE, secondo la formula seguente, assumendo quale soglia massima di riferimento il valore di 40.000 euro:

**Punteggio = MAX[0 ; 20 x (1 - ISEE dichiarato / 40.000)]**

**3.** A un ISEE pari a zero corrisponde il punteggio massimo di 20 punti; a un ISEE pari o superiore alla soglia massima corrisponde il punteggio di zero punti.

**4.** In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, ovvero di rifiuto di presentarla, il punteggio della dimensione e' pari a zero e al richiedente e' applicata la quota di compartecipazione piu' elevata prevista dal Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni.

## Art. 5 - Rete sociale di supporto (massimo 20 punti)

**1.** La dimensione misura la disponibilita' effettiva di una rete di supporto attiva presso il domicilio del richiedente, costituita da familiari, amici, vicini e da ogni altra figura che presti assistenza in modo continuativo. Rileva la sola assistenza effettivamente prestata, quale che sia il titolo in base al quale e' resa.

**2. I dati sono desunti dalla sezione «Rete sociale di supporto» della Scheda di rilevazione per la valutazione del caso, che li raccoglie in due tabelle distinte: la tabella A («Nucleo familiare convivente») per i familiari conviventi e la tabella B («Rete di supporto») per ogni altra persona che presta assistenza. Per le persone indicate nella tabella A i fattori «prossimita'» e «intensita'» assumono valore 1,00, in ragione della convivenza e della presenza quotidiana, e non sono percio' rilevati; restano rilevati il legame, l'eta', il tipo di attivita' e, secondo quanto previsto dal comma 4, lo stato di salute.**

Per ciascuna persona di supporto e' calcolato un Indice di Supporto Individuale (ISI) secondo la formula seguente:

**ISI = legame x prossimita' x (giorni settimanali / 7) x tipo di attivita' x eta' x stato di salute**

**3.** I coefficienti applicati sono i seguenti:

| Fattore | Modalita' e coefficienti |
|---|---|
| Legame | coniuge/convivente 1,00 - assistente familiare o altra figura di supporto 1,00 - figlio 0,90 - genitore 0,80 - fratello 0,65 - genero/nuora 0,55 - nonno 0,50 - nipote diretto 0,50 - nipote indiretto 0,35 - altro familiare 0,35 - amico o vicino 0,30 |
| Prossimita' | convivente 1,00 - immediate vicinanze 0,85 - entro 15 minuti 0,65 - entro 30 minuti 0,45 - entro un'ora 0,25 - oltre un'ora 0,10 |
| Intensita' | giorni di presenza settimanale effettiva divisi per sette |
| Tipo di attivita' | cura della persona 0,70 - cura dell'abitazione 0,20 - supervisione 0,10, sommati fra loro con tetto massimo pari a 1,00 |
| Eta' del caregiver | meno di 65 anni 1,00 - da 65 a 74 anni 0,90 - da 75 a 84 anni 0,75 - 85 anni o piu' 0,55 |
| Stato di salute del caregiver | nessuna invalidita' 1,00 - dal 1% al 33% 0,90 - dal 34% al 66% 0,75 - dal 67% al 99% 0,55 - 100% e/o necessita' di sostegno elevato 0,20 |

**4. Il fattore «stato di salute del caregiver» si applica esclusivamente alle persone indicate nella tabella A della sezione «Rete sociale di supporto», per le quali l'eventuale invalidita' risulta dalla documentazione gia' acquisita; per le persone indicate nella tabella B il fattore assume in ogni caso valore 1,00, non essendo rilevato alcun dato relativo alla loro salute. Ove il titolo posseduto dalla**

**persona di supporto non rechi una percentuale di invalidita', essa e' collocata nelle modalita' del fattore «stato di salute del caregiver» secondo le seguenti corrispondenze: nella modalita' «100% e/o necessita' di sostegno elevato» il titolo che attesti la non autosufficienza, la disabilita' grave ovvero la necessita' di sostegno molto elevato o elevato; nella modalita' «dal 67% al 99%» quello che attesti la disabilita' media ovvero la necessita' di sostegno medio; nella modalita' «dal 34% al 66%» quello che attesti una condizione di disabilita' senza necessita' di sostegno elevato ovvero la necessita' di sostegno lieve. In assenza di qualunque titolo si applica la modalita' «nessuna invalidita'». Le corrispondenze operano ai soli fini del presente articolo e non coincidono con quelle di cui all'art. 3, che misura una condizione diversa.**

**5.** La voce «assistente familiare o altra figura di supporto» designa la persona che, pur non rientrando nei rapporti di parentela o affinita' di cui al comma 3 e non identificandosi in un rapporto di semplice amicizia o vicinato, assicura di fatto al richiedente un supporto continuativo e stabile, equivalente a quello reso da un convivente; a essa e' attribuito il medesimo coefficiente di legame del coniuge. Vi rientrano tanto l'assistente familiare e ogni altra figura che presti assistenza a titolo professionale, quanto la persona della rete di prossimita' che abbia di fatto assunto il ruolo di caregiver principale. Il ruolo effettivamente svolto e' rilevato nella Scheda di rilevazione per la valutazione del caso sulla base di quanto dichiarato in sede di visita domiciliare, senza che sia richiesta alcuna documentazione.

**6.** Gli Indici di Supporto Individuale di tutte le persone di supporto si sommano nell'Indice di Rete Sociale (IRS), al quale si applica un tetto massimo pari a 1,40, corrispondente alla rete considerata pienamente sufficiente, intesa come la presenza di un caregiver pienamente disponibile affiancato da una seconda persona che contribuisca in misura parziale. Il superamento di tale soglia non produce ulteriori effetti sul punteggio.

**7.** Il punteggio della dimensione e' determinato secondo la formula seguente:

**Punteggio = 20 x (1 - IRS / 1,40)**

**8.** Ai fini del calcolo rileva esclusivamente l'intensita' di assistenza attualmente prestata e verificabile. Le dichiarazioni di disponibilita' futura non concorrono all'attribuzione del punteggio.

## Art. 6 - Grado di autonomia (massimo 20 punti)

**1.** Il punteggio e' attribuito sulla base della sezione «Grado di autonomia» della Scheda di rilevazione per la valutazione del caso, che rileva tredici voci relative alle attivita' della vita quotidiana: capacita' di deambulazione; capacita' di alimentarsi autonomamente; utilizzo dei servizi igienici; igiene personale quotidiana; preparazione dei pasti; capacita' di vestirsi autonomamente; igiene della casa; lavaggio e cambio della biancheria; assunzione di medicinali; uso del telefono; capacita' di gestire il denaro; capacita' di effettuare acquisti; uso dell'auto o di altri mezzi per gli spostamenti.

**2.** Per ciascuna voce l'assistente sociale attribuisce un punteggio da 0, corrispondente alla condizione migliore, a 3, corrispondente alla condizione peggiore. Il totale della scheda varia conseguentemente da 0 a 39. L'attribuzione costituisce valutazione tecnico-professionale dell'assistente sociale, fondata sull'osservazione diretta compiuta in sede di visita domiciliare e sugli elementi acquisiti nel corso della valutazione; delle circostanze che l'hanno determinata si da' conto, ove necessario, nella sezione «Note e osservazioni dell'assistente sociale» della Scheda di rilevazione per la valutazione del caso.

**3.** Il punteggio della dimensione e' determinato secondo la formula seguente:

**Punteggio = 20 x (totale rilevato / 39)**

## Art. 7 - Situazione abitativa (massimo 5 punti)

**1.** Il punteggio e' attribuito sulla base degli elementi oggettivi rilevati nella sezione «Situazione abitativa» della Scheda di rilevazione per la valutazione del caso, ed e' costituito dalla somma di tre componenti indipendenti:

| Componente | Modalita' | Punti |
|---|---|---|
| Barriere architettoniche | assenti | 0 |
| | solo esterne | 1 |
| | interne | 2,5 |
| Dislocazione nel territorio | servita | 0 |
| | poco servita | 0,75 |
| | isolata | 1,5 |
| Titolo di godimento dell'alloggio | titolo stabile (proprieta', usufrutto, titolo gratuito) | 0 |
| | titolo precario (affitto o godimento senza titolo) | 1 |

## Art. 8 - Altri servizi o supporti gia' attivi (massimo 15 punti)

**1.** La dimensione misura la copertura del bisogno assistenziale gia' assicurata da altri servizi di cui il beneficiario dispone al momento della domanda.

**2.** Il dato rilevato e' costituito dal numero complessivo di ore settimanali di operatore socio-sanitario gia' attive, quale somma delle ore erogate da tutti i servizi in essere, ivi compresi l'assistenza domiciliare comunale, l'assistenza domiciliare integrata e i servizi finanziati mediante buoni servizio. Non concorrono al computo le prestazioni rese da assistenti familiari o da altre figure di supporto private, valutate ai sensi dell'art. 5.

**3.** Il punteggio della dimensione e' determinato secondo la formula seguente, assumendo quale soglia di copertura piena il valore di 16 ore settimanali, corrispondente all'intensita' assistenziale oltre la quale il bisogno si considera gia' soddisfatto da altri servizi:

**Punteggio = MAX[0 ; 15 x (1 - ore settimanali gia' attive / 16)]**

**4.** Le ore dichiarate sono documentate mediante la sezione «Altri servizi o supporti gia' attivi» della Scheda di rilevazione per la valutazione del caso, e sono soggette a verifica anche a campione presso l'Ambito e l'Azienda Sanitaria Locale. L'assenza di servizi attivi e' attestata barrando la casella «Nessun servizio attivo alla data odierna» della Scheda; in mancanza, la tabella lasciata in bianco non costituisce rilevazione e la Scheda e' completata prima dell'attribuzione del punteggio.

**5.** Non sono computate fra le ore da dichiarare le prestazioni riconducibili ai servizi la cui fruizione costituisce condizione ostativa alla presentazione della domanda - Patto di cura, Sostegno familiare, Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.), prestazione prevalente del programma Home Care Premium.

## Art. 9 - Esiti dell'istruttoria

**1.** Non e' previsto un punteggio minimo di ammissione. Tutte le domande regolari, presentate da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di accesso al servizio, sono collocate in graduatoria secondo il punteggio conseguito; l'accesso alla prestazione e' determinato dalla capienza delle risorse disponibili.

**2.** Le domande sono classificate secondo le seguenti tipologie di esito:

a) AMMESSA E FINANZIABILE: domanda collocata in graduatoria entro la capienza delle risorse disponibili;

b) AMMESSA E NON FINANZIABILE: domanda collocata in graduatoria oltre la capienza delle risorse disponibili, che conserva la propria posizione ai fini dello scorrimento;

3. I presenti Criteri disciplinano la sola attribuzione del punteggio. La regolarita' e la completezza della domanda sono verificate secondo quanto previsto dall'avviso pubblico; le domande non regolarizzate nei termini ivi stabiliti non sono sottoposte a valutazione.

## Art. 10 - Criteri di preferenza a parita' di punteggio

**1.** In caso di parita' del punteggio complessivo, la posizione in graduatoria e' determinata applicando, nell'ordine, i criteri di preferenza di seguito indicati. Si procede all'esame di ciascun criterio soltanto qualora quello precedente non abbia consentito di risolvere la parita'; alla prima differenza rilevata precede in graduatoria il richiedente con il valore piu' elevato:

a) maggiore punteggio nella dimensione «Grado di autonomia»;

b) maggiore punteggio nella dimensione «Rete sociale di supporto»;

c) maggiore punteggio nella dimensione «Condizione certificata di invalidita' o disabilita'»;

d) maggiore punteggio nella dimensione «Situazione economica (ISEE)»;

e) maggiore punteggio nella dimensione «Altri servizi o supporti gia' attivi»;

f) maggiore punteggio nella dimensione «Situazione abitativa»;

g) maggiore percentuale di invalidita' civile accertata;

h) sorteggio pubblico, effettuato in seduta aperta e verbalizzato.

**2.** Non e' previsto alcun criterio di preferenza fondato sull'eta' anagrafica del richiedente ne' sulla data di protocollo della domanda.

## Art. 11 - Parametri e trasparenza

**1.** Il calcolo del punteggio e' effettuato applicando le formule di cui agli articoli da 3 a 8, sulla base dei dati rilevati nella Scheda di rilevazione per la valutazione del caso.

**2.** I parametri del modello - punteggi massimi di ciascuna dimensione, soglie, coefficienti e valori di conversione - sono modificabili dal Coordinamento Istituzionale con proprio atto formale, adottato prima della pubblicazione dell'avviso pubblico e senza necessita' di modificare la struttura del calcolo. La somma dei punteggi massimi delle sei dimensioni deve in ogni caso risultare pari a 100.

**3.** I presenti Criteri sono pubblicati unitamente all'avviso pubblico, in modo che ciascun richiedente possa verificare autonomamente il punteggio attribuito.

**4.** Il Coordinamento Istituzionale procede al riesame dei parametri al termine di ciascuna procedura, sulla base della distribuzione dei punteggi effettivamente rilevata.